



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 158

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2011 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'Anno **duemilaundici** addì **ventuno** del mese di **dicembre** si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano

PICCININI TOMAS	SINDACO	Presente
MARTELLI MAURO	VICE SINDACO	Presente
FORTUNA SABRINA	ASSESSORE	Assente
MARCHINI DAVIDE	ASSESSORE	Assente
ZERMINIANI GRAZIANO	ASSESSORE	Presente
MARCONI SIMONETTA	ASSESSORE	Presente
FACCIOLI SIMONE	ASSESSORE	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. SACCHETTI DORIANA.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2011 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

Il Sindaco propone l'adozione del presente provvedimento:

Premesso che:

- le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è prevista dall'art. 15 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 01/04/1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali che sono stati successivamente sottoscritti;
- l'ARAN ha chiarito che la quantificazione delle diverse voci che vanno a comporre le risorse decentrate di parte stabile spetta al dirigente competente, trattandosi di adempimenti di natura esclusivamente tecnico/contabile, senza alcun margine di discrezionalità, mentre è diversa la problematica connessa all'individuazione di altre componenti delle risorse decentrate che presentano un margine di discrezionalità (risorse variabili) e che quindi richiedono una valutazione da parte dell'Organo di Governo;

Visti:

- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, in virtù del quale "gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del Patto di Stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa";
- la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30/07/2010 a sua volta integrato dal D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di Finanza Pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa del lavoro flessibile;

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici;
 - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per l'amministrazione statale;
- l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, che prevede che, a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
 - il comma 17 del sopra citato art. 9 il quale prevede che per il personale disciplinato dal D.Lgs. n.165/2001: "non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali, relative al triennio 2010-2012....E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203";
 - l'art. 73 della Legge 06/08/2008, n. 133 (Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), il quale ha modificato l'art. 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedendo, da un lato, la possibilità per l'amministrazione di negare al personale dipendente il tempo parziale e, dall'altro, vietando la possibilità di utilizzare le economie generate dai part-time per incrementare le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa;

Tenuto conto, della necessità, da un lato, di rispettare il principio di riduzione della spesa del personale e, dall'altro, di monitorare il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente nel rispetto dell'art. 14, comma 9, del sopra citato D.L. n.78/2010 modificato dall'art. 20 del D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011 (prima manovra finanziaria estiva);

Considerato di dover porre in essere tutti quei comportamenti virtuosi che riducendo le spese di personale consentano di rispettare i limiti di riduzione assoluta (comma 557) e tengano sotto controllo la riduzione relativa (art. 76, commi 5 e 7) delle spese di personale;

Visto che il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999, all'art. 15, comma 1 lett. d), prevede che il fondo per la corresponsione del trattamento economico accessorio possa essere, tra le altre cose, integrato nell'ambito degli introiti derivanti dall'art. 43 della Legge n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

- a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

Valutato che esistono anche le condizioni per stanziare le risorse variabili per i servizi di reperibilità e turno ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999 che recita *"in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio ... "* gli enti *"... valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio"* e precisamente:

- o "Riorganizzazione Servizio di pronta reperibilità" con una spesa massima di € 5.800,00;

- o “Indennità di turno” con una spesa massima annua di €. 5.760,00; infatti, la sottoscrizione della Convenzione per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Castel d’Azzano, Buttapietra, Vigasio e Mozzecane ha portato all’organizzazione del lavoro degli agenti distribuita su più turni con la conseguente corresponsione della relativa indennità prevista dall’art. 22 e dalla Dichiarazione Congiunta n. 6 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che il ruolo attivo e determinante richiesto al personale per garantire gli obiettivi previsti dal Piano delle risorse e degli obiettivi, assume una particolare rilevanza nell’anno in corso in considerazione dell’impossibilità di procedere al turn-over rispetto al personale cessato alla luce dei limiti assunzionali imposti dal D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 (20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente);

Ritenuto quindi di procedere, per l’anno 2011, alla quantificazione complessiva delle risorse di cui al fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente e all’approvazione della costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22 Gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali come risulta dall’allegato “A” del presente provvedimento così determinato:

a. **Risorse di parte stabile** sono conseguenti all’applicazione di una serie di disposizioni contrattuali effettuata dal Responsabile del Settore Risorse interne e Tributi con determinazione n. 85 del 12/12/2011 ed ammontano ad € 98.030,37;

b. **Risorse di parte variabile:**

- in applicazione dell’art. 73 della Legge n. 133/2008, come sopra già evidenziato, non sono più ricomprendibili dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- sono integrate con le risorse di cui all’art. 15, comma 1 lettera d), del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999, per un totale di € 300,00 per “Progetto matrimoni civili” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 26/08/2010;
- sono integrate con le risorse di cui all’art. 15, comma 1 lett. k), del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999, per un totale di € 17.500,00 per:

Risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo Merloni) € 15.000,00

Risorse per attività del Censimento dell’Agricoltura € 2.500,00

- sono integrate con le risorse di cui all’art 4, comma 3, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 05/10/2001 per un totale di € 2.000,00 per:

Risorse per compensi incentivanti al personale uffici tributari per recupero evasione ICI € 2.000,00

- sono integrate in applicazione dell’art 15, comma 5, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999 per un totale di € 11.560,00 per:

Indennità di turno agenti di P.M. € 5.760,00

Servizio di reperibilità addetti alle manutenzioni € 5.800,00

Preso atto che, nel rispetto dell’art. 17, comma 5, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999, non vi sono economie di spesa rilevate dal consuntivo dell’utilizzo del fondo relativo all’anno 2010;

Preso atto, altresì, vista la determinazione del Responsabile del Settore Risorse interne e Tributi n. 11 del 05/04/2011 di costituzione del fondo lavoro straordinario 2011, che non sono previsti risparmi di spesa rispetto al fondo complessivo 2011, salvo rettifiche del dato a consuntivo;

Considerato che in adempimento all'art. 9, comma 2-bis, il fondo rispetta l'ammontare del fondo anno 2010, e non subisce ulteriori riduzioni non avendo riduzioni di personale in servizio rispetto all'anno 2010.

Considerato quindi che gli stanziamenti di parte variabile ammontano ad € 31.360,00;

Preso atto quindi che il fondo complessivo, tenuto conto delle somme già quantificate con determinazione del Responsabile del Settore Risorse interne e Tributi n. 85 del 12/12/2011 per quanto attiene alla parte stabile, risulta pari ad € 98.030,37, come risulta dallo schema allegato ("A");

Di dare atto che le risorse per i compensi trovano adeguata copertura sul cap. 540 (1010801) "Fondo trattamento accessorio" del bilancio 2011, per gli oneri riflessi trovano copertura sul cap. 545 (1010801) "Oneri previdenziali a carico dell'Ente" e sul cap. 675 (1010807) "Versamento IRAP su retribuzioni" del bilancio 2011

Dato atto che tale quantificazione delle risorse del fondo, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, verrà sottoposta al controllo e approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti per quanto attiene il trattamento accessorio dei dipendenti con riferimento all'anno 2011;

Considerato inoltre che:

- è urgente, una volta costituito il fondo suddetto secondo gli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tale fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato 2011;

Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", corrette ed integrate dal D.Lgs. n. 141/2011 con particolare riguardo agli obblighi di distribuzione del personale valutato in fasce di merito;

Dato atto che con provvedimento di Giunta Comunale n. 79 del 11/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla composizione della delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alla conduzione della negoziazione decentrata integrativa presso l'Ente;

Preso atto in primo luogo della necessità del rispetto, da parte della delegazione trattante:

- dell'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dal D.lgs. n. 150/2009, il quale, tra l'altro, stabilisce che "*...La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato*";
- del medesimo articolo, comma 3 quinquies, ai sensi del quale "*....le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione...*";

Valutato, altresì, che tali direttive hanno l'obiettivo di fornire indicazioni in ordine alle scelte che devono presiedere all'utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili, allo scopo di conseguire un miglioramento dell'attività dell'ente in termini di efficienza e di efficacia e una corretta attivazione, per l'esercizio 2011, dei meccanismi di incentivazione del personale dipendente;

Preso atto che ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali vengono erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche, indennità di rischio, indennità di turno e reperibilità, specifiche responsabilità);

Ritenuto, pertanto, tenuto conto dei principali istituti oggetto di contrattazione, di individuare gli indirizzi generali utili alla discussione, come di seguito esposti:

1. di stabilire che la quota parte delle risorse stabili del fondo complessivo, di cui all'art. 15 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999, da destinare all'istituto delle progressione orizzontali, non possa essere incrementata rispetto alla spesa consolidata, anche alla luce delle art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (così come modificato dalla legge n. 15/2009) che tiene conto dell'opportunità di mantenere ancora una parte di risorse stabili disponibili da destinare all'istituto della produttività;
2. conferma della disciplina giuridica già prevista per i diversi istituti economici (indennità di responsabilità, indennità accessorie varie etc), fatti salvi i criteri di utilizzo da discutere con la delegazione sindacale. Tali indennità, avendo un riscontro di criteri nei contratti vigenti sia nazionali che integrativi, non necessitano di ulteriore contrattazione annuale, non sussistendo modificazioni organizzative che determinino la necessità di rivisitare dal punto di vista giuridico gli istituti;
3. per l'istituto della produttività: con deliberazione di Giunta n. 98 del 30/08/2011 è stato approvato il Sistema di Valutazione della Performance.

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 31 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate ai titolari di Posizione Organizzativa le risorse per l'anno 2011;

Richiamato l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

PROPONE

1. DI APPROVARE gli stanziamenti di parte variabile, ammontanti ad € 31.360,00 per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004 relativo all'anno 2011 nei modi e nei termini riportati in premessa narrativa che s'intendono integralmente richiamati ad ogni effetto;
2. DI PRENDERE ATTO che le risorse di parte stabile del fondo di cui trattasi (pari ad € 98.030,37) sono conseguenti all'applicazione di una serie di disposizioni contrattuali ed è stata effettuata dal Responsabile del Settore Risorse interne e Tributi (determinazione n. 85 del 12/12/2011) e conseguentemente di approvare il fondo complessivo relativo al trattamento accessorio del personale dipendente di cui all'allegato "A", pari ad € 129.390,37;
3. DI DARE ATTO che il fondo è stato determinato tenendo conto degli obblighi previsti dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
4. DI DARE ATTO che le risorse per i compensi trovano adeguata copertura sul cap. 540 (1010801) "Fondo trattamento accessorio" del bilancio 2011, per gli oneri riflessi trovano copertura sul cap. 545 (1010801) "Oneri previdenziali a carico dell'Ente" e sul cap. 675 (1010807) "Versamento IRAP su retribuzioni" del bilancio 2011;
5. DI ESPRIMERE ED APPROVARE le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di parte Pubblica, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n 79 dell'11/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale, relativa ai criteri di distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2011, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta per l'autorizzazione alla stipulazione;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Delegazione di Parte Pubblica, quale direttiva per il negoziato del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente;
7. DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

SCHEMA COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011

RISORSE DECENTRATE STABILI

COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO		
Importo del fondo lavoro straordinario anno 2011	9.296,43	Art. 14 CCNL 1998/2001
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE Art. 31 - 32 CCNL 2002/2005		
Importo del fondo Art. 31 c. 2 CCNL 2002/2005	74.458,43	Art. 31 Comma 2 CCNL 2002/2005
Incremento 0,62% M.S. 2001	3.939,18	Art. 32 Comma 1 CCNL 2002/2005
Incremento 0,50% M.S. 2001	3.176,76	Art. 32 Comma 2 CCNL 2002/2005
Incremento 0,50% M.S. 2003	2.500,23	Art. 4 Comma 1 CCNL 2004/2005
Incremento 0,60% M.S. 2005	3.388,64	Art. 8 Comma 2 CCNL 2006/2007
Finanziamento alte professionalità	1.270,70	Art. 32 Comma 7 CCNL 2002/2005
TOTALE RISORSE STABILI		98.030,37
Risorse destinate a progressioni economiche anni 1999/2010	53.264,97	Art. 17.2.b CCNL 1998/2001
Risorse destinate ad indennità di comparto	9.407,09	Art. 33.4 lett. b) e c) CCNL 2002/2005

RISORSE DECENTRATE VARIABILI		
FORTE	DESCRIZIONE ORIGINE RISORSE	IMPORTO
CCNL 01/04/99 art. 15 - c. 1 lett. "d"	Progetto matrimoni civili	300,00
CCNL 01/04/99 art. 15 - c. 1 lett. "k"	Risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo Merloni)	15.000,00
	Risorse per attività del Censimento dell'Agricoltura	2.500,00
CCNL 01/04/99 art. 15 - c. 5	Servizio Reperibilità	5.800,00
CCNL 01/04/99 art. 15 - c. 5	Indennità di turno vigili	5.760,00
CCNL 05/10/01 art. 4 - c. 3	Risorse per compensi incentivanti al personale uffici tributari per recupero evasione ICI	2.000,00
MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI CCNL 2010/2012		0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		31.360,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2011		129.390,37

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2011 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato altresì l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, espressa legalmente, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
SACCHETTI DORIANA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19-01-2012 ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. 267/2000).

Mozzecane, li 19-01-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del T.U. 267/2000.

Mozzecane, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

